

IL PRESENTE MATERIALE E' STAMPATO DALLA
CASA EDITRICE "DOTT. A. GIUFFRE"

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI

COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE

EVENTI SUCCESSIVI

Documento n° 560

6
4
(
(

Ottobre 2002

INDICE

Introduzione

Eventi rilevati dal revisore fino alla data della relazione di revisione

Eventi di cui il revisore sia venuto a conoscenza dopo la data della relazione di revisione ma entro la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti

Introduzione

- 1) Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole e fornire una guida in merito alla responsabilità del revisore in relazione agli “eventi successivi”. Con il termine “eventi successivi” si intendono gli eventi che si verificano tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti, o altro organo deputato all’approvazione del bilancio d’esercizio. Di tali eventi successivi il revisore può venire a conoscenza prima della data della propria relazione sul bilancio ovvero successivamente alla data di tale relazione.

Il presente principio non disciplina i casi relativi ad eventi successivi di cui il revisore sia venuto a conoscenza dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea degli azionisti. Tali casi devono infatti essere considerati di volta in volta nelle specifiche circostanze in cui si presentano, tenendo conto:

- delle decisioni degli amministratori della società in merito alla eventualità di apportare modifiche al bilancio dopo la data di approvazione;
 - della permanenza (o meno) nell’incarico dello stesso revisore che ha espresso il giudizio sul bilancio approvato;
 - dell’avvenuta, o imminente, emissione di un giudizio di revisione su documenti contabili successivi che riflettono adeguatamente tali eventi.
- 2) Il revisore deve considerare gli effetti che gli eventi successivi possono produrre sia sul bilancio che sulla propria relazione.

Eventi rilevati dal revisore fino alla data della relazione di revisione

- 3) Il revisore deve effettuare specifiche procedure volte ad ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi circa la completa identificazione degli eventi verificatisi fino alla data della relazione di revisione che possano richiedere rettifiche o ulteriori informazioni nel bilancio. Queste procedure sono aggiuntive rispetto a quelle che normalmente sono applicate ai fini della verifica della corretta rilevazione per competenza dei fatti gestionali da parte della società (come, ad esempio, l’esame del cut-off sul magazzino e dei movimenti finanziari a cavallo dell’esercizio) ovvero della verifica di specifiche operazioni successive alla data di chiusura dell’esercizio al fine dell’accertamento di alcuni saldi di bilancio. Non è tuttavia necessario che il revisore effettui un esame di tutte le aree nelle quali l’applicazione di precedenti procedure abbia già fornito risultati soddisfacenti.
- 4) Le procedure dirette ad identificare gli eventi che possano richiedere rettifiche o ulteriori informazioni nel bilancio devono essere effettuate a ridosso della data della relazione di revisione e generalmente comprendono quanto segue:
 - Esame delle procedure poste in essere dalla società per garantire che gli eventi successivi siano identificati.
 - Lettura dei verbali delle assemblee degli azionisti, delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale tenutesi dopo la chiusura dell’esercizio, nonché acquisizione di informazioni circa gli argomenti discussi nelle riunioni per le quali non sono ancora disponibili i relativi verbali e circa gli argomenti posti all’ordine del giorno di riunioni nel frattempo convocate che non si sono ancora tenute.
 - Lettura critica dell’ultima situazione infrannuale disponibile e, se ritenuto necessario ed appropriato, lettura di budget e delle previsioni finanziarie, nonché delle relazioni della Direzione collegate a tali documenti.
 - Acquisizione di informazioni dai legali della società (o aggiornamenti di precedenti richieste orali o scritte) circa le cause in corso e le rivendicazioni.

- Richiesta alla Direzione se si siano verificati eventi successivi che possano influire sul bilancio. A titolo esemplificativo tali richieste possono riguardare i seguenti aspetti:
 - la situazione attuale di voci di bilancio contabilizzate sulla base di dati preliminari o non definitivi;
 - se siano stati contratti nuovi impegni, mutui o fornite garanzie;
 - se sia avvenuta o sia stata pianificata la vendita di elementi dell'attivo al di fuori della gestione ordinaria;
 - se siano avvenute o siano state programmate emissioni di nuove azioni, e/o obbligazioni, o operazioni di finanza straordinaria;
 - se alcune attività della società siano state espropriate o distrutte;
 - se vi si siano state evoluzioni nelle aree di rischio e nelle passività potenziali;
 - se siano state effettuate, o siano previste, rettifiche contabili inusuali;
 - se si siano verificati, o sia probabile che si verifichino, eventi che possano mettere in discussione l'adeguatezza dei comportamenti contabili seguiti per la redazione del bilancio, ad esempio, eventi che mettano a rischio la validità del presupposto della continuità aziendale.
- 5) Qualora una componente di bilancio relativa ad una società controllata, una filiale o ad una divisione operativa separata, sia esaminata da un altro revisore, il revisore principale deve valutare le procedure poste in essere dall'altro revisore circa gli eventi successivi, nonché informarlo della data prevista della propria relazione di revisione.
- 6) Qualora il revisore venga a conoscenza di eventi successivi che influiscono significativamente sul bilancio, egli deve valutare se tali eventi siano correttamente riflessi nel bilancio stesso, sia dal punto di vista del trattamento contabile che dell'informazione resa.

Eventi di cui il revisore sia venuto a conoscenza dopo la data della relazione di revisione ma entro la data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti

- 7) Il revisore non è tenuto ad eseguire procedure o effettuare indagini concernenti il bilancio successivamente alla data della propria relazione.
- Durante il periodo che intercorre tra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio, la responsabilità di informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possano influire sul bilancio resta a carico della Direzione della società.
- 8) Qualora dopo la data della relazione di revisione ma prima della data di approvazione del bilancio, il revisore venga in qualunque modo a conoscenza di eventi successivi egli deve valutare se tali eventi possano influire significativamente sul bilancio e deve valutare se il bilancio debba essere modificato. La questione deve essere discussa con gli amministratori ed i sindaci e il revisore deve prendere le decisioni che ritiene adeguate nelle circostanze.
- 1) Qualora gli amministratori modifichino il bilancio, il revisore deve effettuare le procedure ritenute necessarie nelle circostanze ed emettere una nuova relazione sul bilancio modificato, ritirando la precedente già emessa e consegnata.

In tali circostanze il revisore deve rappresentare agli amministratori la necessità che sia data immediata informazione affinché i terzi non facciano affidamento sulla relazione di revisione già emessa. Qualora gli amministratori non provvedano, il revisore dovrà prendere autonomi provvedimenti. Egli deve inoltre comunicare agli amministratori i tempi necessari allo svolgimento delle procedure di revisione ritenute adeguate nelle circostanze ai fini dell'emissione di una nuova relazione sul bilancio.

La nuova relazione di revisione deve contenere un paragrafo d'enfasi nel quale si fa riferimento alla precedente relazione e si richiamano le informazioni rese in bilancio circa le ragioni della modifica dello stesso.

La nuova relazione di revisione può presentare una nuova (unica) data non antecedente a quella in cui gli amministratori hanno approvato il bilancio modificato e, conseguentemente, le procedure identificate nei paragrafi 3, 4 e 5, nonché tutte le altre procedure di revisione già svolte, nella misura ritenuta necessaria, devono essere estese fino alla data della nuova relazione.

Il revisore può diversamente limitare le procedure di revisione sul bilancio modificato ai soli effetti dell'evento successivo che ha comportato la modifica.

In questo caso la nuova relazione di revisione deve indicare due date: sia la nuova data che quella della precedente relazione.

La responsabilità del revisore fino a tale nuova data è limitata alle procedure svolte in conseguenza degli specifici eventi successivi che hanno comportato le modifiche al bilancio.

- 1) Qualora gli amministratori non modifichino il bilancio, nei casi in cui il revisore lo ritenga necessario, e la relazione di revisione sia già stata emessa, il revisore deve provvedere al ritiro della stessa e deve prendere ogni provvedimento atto ad impedire che i terzi vi facciano affidamento. Di tale ritiro dovrà essere data comunicazione scritta al collegio sindacale e alla Consob, se del caso.

Il revisore dovrà quindi in tali circostanze emettere una nuova relazione di revisione, datata secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo, che terrà conto dei disaccordi con gli amministratori rispetto agli eventi successivi intervenuti

- 2) Il revisore deve infine valutare se gli eventi successivi abbiano una conseguenza anche sul bilancio consolidato. Egli deve discuterne con gli amministratori e prendere le decisioni ritenute opportune nelle circostanze, eventualmente emettendo una nuova relazione anche sul bilancio consolidato.

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

- ** Rondelli Michelangelo - Presidente
- * Loli Giorgio - Vice Presidente
- ** Portaluppi Pietro - Vice Presidente

- | | |
|------------------------|----------------------|
| * Adami Gianna | * Ferrarese Giuseppe |
| * Badalotti Claudio | * Gallassi Fabio |
| ** Baudo Sebastiano | * Insaudo Gaspare |
| * Bauer Riccardo | * Officio Gianluca |
| * Caratozzolo Matteo | ** Palma Emilio |
| ** Cassandrelli Sergio | ** Pulcini Massimo |
| ** Ciarcia Ulderico | ** Serafini Maurizio |
| * Colombo Dario | * Tedde Vittorino |
| ** Cossu Giovanni | * Zanzi Ambrogina |

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:

De Vecchi Lino

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:

Bond Giuliano

- * Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti
- ** Iscritti agli Albi dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Il Documento è stato ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 18 ottobre 2002 e 23 ottobre 2002.